

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 agosto 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 946. Ordinanza 8-29 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Licenza di porto d'arma da caccia - Mancato pagamento della tassa di concessione governativa - Trattamento sanzionatorio penale - Equiparazione al porto abusivo d'arma - Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 272/1976 e ord. n. 158/1986) - Manifesta infondatezza.

(Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7, terzo comma; cod. pen. art. 699; legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 15).

(Cost., art. 3)

Pag. 7

N. 947. Ordinanza 8-29 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Ordinamento penitenziario - Tutela della salute dell'imputato e applicazione di misure private della libertà - Intervento del giudice nel caso di non pericolosità condizionata all'applicazione di cure e/o controlli medici - Mancata previsione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31).

(Cost., art. 32)

» 8

N. 948. Ordinanza 8-29 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta persone fisiche - Lavoratore dipendente - Detrazione di maggiori oneri derivanti da trasferimento, dal comune di residenza, della sede di lavoro - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 2, punto 9; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 10, 16 e 48).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 9

N. 949. Ordinanza 8-29 luglio 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Impiego pubblico - Servizio sanitario nazionale - Contratto - Maggiorazione a titolo di anticipazione su pensione - Attribuzione per un'assicurazione obbligatoria ed effettiva non inferiore a 700 settimane - Contribuzione volontaria - Esclusione - Situazioni non omogenee - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-quarter, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 11

N. 950. Ordinanza 8-29 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta persone fisiche - Detraibilità degli assegni corrisposti al coniuge separato per il mantenimento dei figli a questi assegnati - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, primo comma, lett. g), come modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114).

(Cost., artt. 3, 29, 30 e 53)

Pag. 12

N. 951. Ordinanza 8-29 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (collocamento e mobilità della mano d'opera) - Assunzioni obbligatorie - Invalidi psichici - Esclusione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5).

(Cost., art. 3)

» 14

N. 952. Ordinanza 8-29 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni intellettuali - Ingegneri ed architetti - Iscrizione all'albo - Cittadini stranieri che non godano dei diritti civili nel Paese d'appartenenza - Esclusione - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 7, lett. b).

(Cost., art. 10)

» 15

N. 953. Ordinanza 8-29 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi in genere - Accertamento dei redditi - Notifica all'imputato fallito e diritto del fallito stesso ad apporsi personalmente - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 16 e 19; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 27)

» 16

N. 954. Ordinanza 8-29 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi in genere - Imposte dirette - Omesso e ritardato versamento - Sanzioni - Equiparazione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).

(Cost., artt. 3 e 76)

» 18

N. 955. Ordinanza 8-29 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Abruzzo - Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione - Trasferimento o potenziamento degli impianti - Subordine alla rinuncia ad un erogatore dello stesso o di altro impianto da parte del titolare - *Jus superveniens*: legge regione Abruzzo 29 dicembre 1987, n. 104 - Restituzione degli atti per nuovo esame della rilevanza.

(Legge regione Abruzzo 6 giugno 1984, n. 39, punti 28 e 42; legge regione Abruzzo 29 maggio 1987, n. 27, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 19

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

N. 946

Ordinanza 8-29 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Legge penale - Licenza di porto d'arma da caccia - Mancato pagamento della tassa di concessione governativa -
Trattamento sanzionatorio penale - Equiparazione al porto abusivo d'arma - Questione già dichiarata non fondata
(sent. n. 272/1976 e ord. n. 158/1986) - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 2 ottobre 1967, n. 895 c.d. art. 7, terzo comma; cod. pen. art. 699; legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 15).
(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1986 dal Pretore di Sant'Arcangelo nel procedimento penale a carico di Guarini Nicola, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Sant'Arcangelo ha denunciato, con riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 699 c.p. in relazione all'art. 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in quanto «contempla ed assoggetta a sanzione penale, equiparandolo a porto abusivo d'arma, il comportamento di chi porta con sé un fucile per uso caccia munito di regolare licenza, ma senza aver provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi a quello del rilascio», per asserita violazione dell'art. 3 Cost., stante che per analoghe omissioni di versamenti di tasse, non sono previste sanzioni penali;

Considerato che in relazione all'analogha fattispecie dell'esercizio abusivo della caccia per omesso pagamento della tassa annuale di concessione governativa questa Corte ha reiteratamente (sent. n. 272 del 1974 e ord. n. 158 del 1986) dichiarato non fondata la relativa questione:

che nell'ordinanza di remissione non sono contenuti motivi o argomentazioni nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la propria surricordata giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 c.p. e 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sant'Arcangelo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GREGO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1328

N. 947

Ordinanza 8-29 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Ordinamento penitenziario - Tutela della salute dell'imputato e applicazione di misure privative della libertà - Intervento del giudice nel caso di non pericolosità condizionata all'applicazione di cure e/o controlli medici - Mancata previsione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31).

(Cost., art. 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Oddone Luciano, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Asti ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede la possibilità di interventi da parte del giudice nel caso in cui sussista nell'imputato una situazione di non pericolosità condizionata all'applicazione di cure e/o controlli medici, per preteso contrasto con l'art. 32 Cost., atteso che tale norma, tutelando la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, imporrebbe, in casi come quello sottoposto all'esame del giudice *a quo*, un contemperamento tra le due esigenze;

Considerato che il rilievo del giudice rimettente, coinvolgente una tematica di estrema delicatezza, quale la pericolosità sociale dell'imputato, dipendente dall'equilibrio psichico dello stesso e pertanto derivante da accertamenti tecnici non sorretti da dati obiettivamente riscontrabili, propone una questione che non può essere risolta in senso assoluto, ma da vagliarsi caso per caso;

che, pertanto, tale questione non può formare oggetto di una questione di legittimità costituzionale, in quanto attinente ad un caso concreto la cui soluzione deve essere trovata mediante applicazione ermeneutica della norma impugnata, in relazione alle emergenze di fatto;

che, conseguentemente, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Giudice Istruttore presso il tribunale di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1329

N. 948

Ordinanza 8-29 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta persone fisiche - Lavoratore dipendente - Detrazione di maggiori oneri derivanti da trasferimento, dal comune di residenza, della sede di lavoro - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 2, punto 9; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 10, 16 e 48).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, punto 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), e degli artt. 10, 16 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1985 dalla Commissione Tributaria di I grado di Bologna sul ricorso proposto da Rasi Gerolamo contro l'Ufficio II.DD. di Bologna, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di I grado di Bologna, nel giudizio promosso da Rasi Girolamo per ottenere la conferma della deducibilità della somma di L. 1.800.000, indicata forfettariamente quale importo delle spese sostenute per svolgere la sua attività di lavoro dipendente in una città diversa da quella della propria famiglia, con ordinanza del 12 novembre 1985 (R.O. n. 245/87) ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, punto 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 10, 16 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il contribuente, lavoratore dipendente, di detrarre i maggiori oneri cui va incontro quando sia stato trasferito in comune diverso da quello in cui risiede il proprio nucleo familiare;

che il giudice *a quo* assume la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per la disparità di trattamento che si verifica rispetto al caso dei coniugi contribuenti che lavorino entrambi nella stessa città di residenza del nucleo familiare e per la conseguente carenza di proporzionalità dell'imposizione fiscale alla capacità contributiva del lavoratore che presti la sua opera lontano da tale residenza;

JT

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione in quanto la detrazione delle spese in misura fissa costituisce oggetto di un apprezzamento di congruità insindacabile in sede di giudizio costituzionale; ed in quanto la individuazione degli oneri deducibili si articola, a sua volta, in un sistema di scelte discrezionali riservate al legislatore, per un alleggerimento della pressione fiscale a favore del contribuente, del quale dovrebbe essere tassato l'intero reddito;

Considerato che, come più volte ha deciso questa Corte (v. sentt. nn. 134/82 e 108/83; ord. n. 556/87), la determinazione circa la deducibilità dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente rientra nell'esclusiva competenza del legislatore il quale, nella sua discrezionalità insindacabile, deve razionalmente valutare l'incidenza dell'onere sostenuto per la produzione del reddito nonchè il nesso di proporzionalità dell'onere stesso col gettito generale dei tributi, tenendo conto della necessità di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressati di quelli della vita individuale;

che nella specie non è evidentemente irragionevole la scelta di determinare, in identica misura per tutti i lavoratori dipendenti, le spese di produzione del reddito, determinate secondo un giudizio di congruità coerente con le suddette finalità conciliative di contrapposte esigenze;

che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, punto 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 10, 16 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GREGO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 949

Ordinanza 8-29 luglio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**Impiego pubblico - Servizio sanitario nazionale - Contratto - Maggiorazione a titolo di anticipazione su pensione - Attribuzione per un'assicurazione obbligatoria ed effettiva non inferiore a 700 settimane - Contribuzione volontaria - Esclusione - Situazioni non omogenee - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-quarter, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33). (Cost., artt. 3 e 38).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14-quarter del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1987 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Gabrielli Esterina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza del 29 maggio 1987, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14-quarter del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui prevede che la maggiorazione a titolo di anticipazione spetti solo quando la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria ed effettiva non inferiore a 700, con esclusione, pertanto, della contribuzione volontaria;

che, ad avviso del giudice *a quo*, sarebbero violati gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto sussisterebbe irrazionale discriminazione tra i lavoratori con contribuzione obbligatoria e quelli con contribuzione volontaria, nonostante che quest'ultima rimane a totale carico dell'assicurato che ad essa sia stato ammesso e che, per effetto di tale ammissione, sia stato ritenuto meritevole di particolare tutela;

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha concluso per l'infondatezza della questione sia perchè tra la contribuzione obbligatoria e la contribuzione volontaria non vi è completa parificazione, essendo diversi i rispettivi presupposti (per l'una esistenza di un rapporto di lavoro in atto, cogenza dell'obbligo contributivo, particolari modalità dell'esecuzione di questo, effetti del mancato pagamento; per l'altra rapporto di lavoro non più in atto), sia perchè sussiste diversità di misura fra dette contribuzioni, essendo l'una ragguagliata alla retribuzione effettivamente percepita e l'altra a quella fruita nel periodo precedente alla sospensione del rapporto di lavoro e perciò fissa;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso anch'essa nel senso della infondatezza della questione;

Considerato che non sussiste la dedotta omogeneità delle situazioni poste a raffronto proprio per la diversità dei presupposti e della regolamentazione rispettivamente dei contributi obbligatori e di quelli volontari, posta in luce dalla difesa dell'I.N.P.S., nonché per la limitatezza delle finalità il cui raggiungimento il legislatore intende consentire con la contribuzione volontaria, mentre la norma impugnata ha oggetto e finalità complessi, che si riferiscono sostanzialmente ad aspetti assicurativi di un rapporto di lavoro in atto;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1º giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GREGO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1331

N. 950

Ordinanza 8-29 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta persone fisiche - Detraibilità degli assegni corrisposti al coniuge separato per il mantenimento dei figli a questi assegnati - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, primo comma, lett. g), come modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114).

(Cost., artt. 3, 29, 30 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Sanremo sul ricorso proposto da Corsaro Concetto contro l'Ufficio II.DD. di Sanremo, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di I grado di Sanremo, nel corso di un procedimento iniziato da Corsaro Concetto ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1982 dell'assegno annuo corrisposto al coniuge separato per il mantenimento dei figli, ha sollevato, con ordinanza del 16 aprile 1987 (R.O. n. 387/87), questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, così come modificato dall'art. 5, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui non riconosce la detraibilità degli assegni destinati al mantenimento dei figli;

che la Commissione, nel lamentare detta limitazione, ha fatto riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost. per la disparità di trattamento che si verifica in relazione alla prevista deducibilità dell'assegno corrisposto all'ex coniuge ed alla indetraibilità di quello corrisposto per i figli assegnati all'altro coniuge; nonché per la violazione dei diritti primari della famiglia, risultando agevolata la situazione di carenza di figli nati dal matrimonio in quanto il coniuge separato o divorziato senza prole può detrarre l'assegno di mantenimento mentre quello con prole non ha analoga possibilità; ed, infine, per il rilievo che la norma in questione non terrebbe conto dell'effettiva capacità contributiva del coniuge separato o divorziato, tenuto alla corresponsione di assegno per la prole, in contrasto con il trattamento di esenzione di cui gode il coniuge separato o divorziato senza figli;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la detrazione degli oneri e delle spese incontrate e gravanti sul reddito tassato a fini IRPEF è affidata alla discrezionalità del legislatore, che rimane insindacabile nel giudizio di costituzionalità a meno che non trasmodi in arbitrio;

che non sussiste disparità di trattamento tributario tra l'assegno periodico al coniuge rispetto a quello di mantenimento dei figli in quanto l'uno costituisce una perdita economica del soggetto erogatore mentre l'altro rappresenta adempimento di un obbligo sancito dagli artt. 147 e 148 cod. civ. per i figli a carico dei genitori, che non viene meno a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio;

che non sussiste violazione degli artt. 29 e 30 Cost. in quanto la norma censurata non contrasta né con i doveri del matrimonio né con quello dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, mentre proprio la detraibilità dell'assegno in questione risulterebbe di danno all'unità familiare, permanendo la quale il soggetto tenuto al dovere suddetto non gode della detraibilità stessa;

che non sussiste violazione dell'art. 53 Cost., in quanto, come più volte ritenuto da questa Corte (v. sentt. nn. 97 del 1968 e 91 del 1982), per capacità contributiva si intende l'idoneità del soggetto contribuente a corrispondere la prestazione imposta, da porre in relazione non alla concreta capacità di ciascun soggetto, ma al presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e agli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Sanremo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GREGO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 951

*Ordinanza 8-29 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro (collocamento e mobilità della mano d'opera) - Assunzioni obbligatorie - Invalidi psichici - Esclusione - Manifesta inammissibilità.****(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Passoni e Villa e Damone Maria, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, nel procedimento civile tra la S.p.A. Passoni e Villa contro Damone Maria, avente ad oggetto l'assunzione obbligatoria al lavoro di quest'ultima quale invalida psichica, ha sollevato, con ordinanza del 24 luglio 1987 (R.O. n. 817/87), questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica tra invalidi civili psichici, esclusi dall'assunzione obbligatoria al lavoro, e invalidi di guerra, di lavoro e di servizio, per i quali non sussiste tale esclusione anche in presenza di identico deficit funzionale produttivo della riduzione della capacità di lavoro;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore la prudente e articolata attuazione delle garanzie costituzionali nei riguardi degli invalidi psichici;

Considerato che non sussiste la rilevata omogeneità tra la categoria degli invalidi psichici civili e quelli di guerra, del lavoro o di servizio, stante la obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante e che comportano addirittura per talune categorie anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi dell'invalidità civile (estremo questo più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte: v., fra le altre decisioni, ord. n. 487 del 1988);

che, comunque, la situazione degli invalidi civili psichici, come questa Corte ha già rilevato (sent. n. 52 del 1985), è abbastanza complessa per varietà di casi talchè solo il legislatore può apprestare gli adeguati ed articolati rimedi, sulla base di opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, concretanti meditate scelte normative esaustive ed attuative dei precetti costituzionali;

che non è dato alla Corte operare nella sfera di tali complesse ed articolate valutazioni le quali esigono, per se medesime, una serie di previsioni che può effettuare compiutamente solo il legislatore, alla cui attenzione si sottopone ancora una volta l'urgenza dell'apprestamento di idonea disciplina;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GREGO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1333

N. 952

Ordinanza 8-29 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni intellettuali - Ingegneri ed architetti - Iscrizione all'albo - Cittadini stranieri che non godano dei diritti civili nel Paese d'appartenenza - Esclusione - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 7, lett. b).

(Cost., art. 10).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. b), r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per la professione di ingegnere e di architetto), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1984 dal Consiglio Nazionale degli Architetti sul ricorso proposto da Massihi Vartanian Vamed, iscritta al n. 851 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Massihi Vartanian Vamed nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Consiglio Nazionale degli Architetti, con ordinanza in data 30 maggio 1984 ha sollevato, in riferimento all'art. 10 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. b), del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto), nella parte in cui non consente l'iscrizione all'albo degli architetti dei cittadini stranieri per i quali non sia garantito nel Paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche assicurate dalla Costituzione italiana;

che nel presente giudizio si è costituita la parte privata insistendo per l'accoglimento della questione; che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'inammissibilità della questione;

Considerato che il r.d. n. 2537 del 1925, per come risulta dalla sua intitolazione e dal modo in cui viene definito l'emanando complesso normativo: «Regolamento per l'attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395», nonché dalla procedura seguita per la sua adozione (acquisizione del parere del Consiglio di Stato), non è da ritenersi atto avente forza di legge e non è, dunque, suscettibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., di sindacato di legittimità da parte della Corte costituzionale (v. ordd. nn. 257 e 319 del 1986 e, da ultimo, in termini, 488 del 1987);

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. b), r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per la professione di ingegnere e di architetto), sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., dal Consiglio Nazionale degli Architetti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GREGO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1334

N. 953

Ordinanza 8-29 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi in genere - Accertamento dei redditi - Notifica all'imputato fallito e diritto del fallito stesso ad apporsi personalmente - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 16 e 19; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), e 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e dell'amministrazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1987 dalla Corte di Appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Coppini Bruno, iscritta al n. 857 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 21 settembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli Uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme impugnate, non contenendo alcuna previsione di notificazione degli avvisi di accertamento fiscale personalmente al fallito, oltre che al curatore, non consentono al fallito stesso di proporre impugnativa avverso l'accertamento anche in caso di inerzia del curatore, e, pertanto, si pongono in contrasto con i suddetti parametri costituzionali, che tendono ad assicurare a ciascuno il diritto di difesa in un giudizio che lo riguardi personalmente;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 454 del 1987, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni, sollevata dalla stessa autorità remittente sotto identici profili;

che nell'ordinanza di rimessione non si rinvencono ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli già esaminati nella predetta ordinanza n. 454 del 1987;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e dell'amministrazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, Cost., dalla Corte di Appello di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GREGO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 954

Ordinanza 8-29 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Tributi in genere - Imposte dirette - Omesso e ritardato versamento - Sanzioni - Equiparazione - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).****(Cost., artt. 3 e 76).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1980 dalla Commissione Tributaria di I grado di Genova sul ricorso proposto dalla S.p.a. ARMCO contro il II Ufficio delle II.DD. di Genova, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di I grado di Genova, con ordinanza in data 30 ottobre 1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui non distingue, sul piano sanzionatorio, l'ipotesi dell'omesso versamento della imposta sul reddito da quella del ritardato versamento della stessa;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la equiparazione sotto il profilo sanzionatorio, operata dalla norma denunciata, tra due situazioni non omogenee, quali quella di chi spontaneamente, se pure tardivamente, adempie l'obbligazione tributaria, e quella di chi ometta il versamento sino a quando, rilevata dall'ufficio competente la omissione, sia costretto ad adempiere, appare irragionevole, e, pertanto, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

che, inoltre, l'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, violerebbe l'art. 76 Cost., in quanto esorbiterebbe dai limiti posti dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, il quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni alla effettiva entità delle violazioni;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione;

Considerato che identica questione, sollevata, con riferimento agli stessi profili, dalla Commissione Tributaria di Rovereto con ordinanza del 19 gennaio 1987, è stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 132 del 2 febbraio 1988, in base al rilievo che la relativa censura trova ostacolo nell'impossibilità, per questa Corte, di dettare una disciplina positiva della materia sostituendosi al legislatore in scelte discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono;

che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92, u.c., d.P.R. n. 602/73);
che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GREGO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1336

N. 955

Ordinanza 8-29 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Abruzzo - Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione - Trasferimento o potenziamento degli impianti - Subordine alla rinuncia ad un erogatore dello stesso o di altro impianto da parte del titolare - *Jus superveniens*: legge regione Abruzzo 29 dicembre 1987, n. 104 - Restituzione degli atti per nuovo esame della rilevanza.

(Legge regione Abruzzo 6 giugno 1984, n. 39, punti 28 e 42; legge regione Abruzzo 29 maggio 1987, n. 27, art. 5). (Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dei punti 28) e 42) del Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione approvato con legge della Regione Abruzzo 6 giugno 1984, n. 39, nonché dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 29 maggio 1987, n. 27, promosso con:

1) 2 ordinanze emesse il 26 novembre 1986 dal TAR per l'Abruzzo - L'Aquila sui ricorsi proposti dalla Ditta Di Battista Petrol Co. s.r.l. ed altra contro la Regione Abruzzo ed altro iscritte ai nn. 384 e 385 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa l'11 giugno 1987 dal TAR per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara, sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.A. Total contro il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo iscritta al n. 844 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il TAR per l'Abruzzo - Sezione de L'Aquila, ha sollevato, con ordinanza emessa il 26 novembre 1986 (R.O. n. 384/87), questione di legittimità costituzionale del punto 42) del «Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione», approvato con legge della Regione Abruzzo 6 giugno 1984 n. 39, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;

che ad avviso del giudice *a quo* la norma in esame — secondo la quale, fino al raggiungimento del numero di erogatori stabilito dal piano, i titolari di impianti autorizzati all'erogazione di gasolio situati nei Comuni indicati dal piano stesso debbono, per ottenere il trasferimento od il potenziamento dell'impianto, rinunciare ad un erogatore di gasolio dell'impianto stesso o, in alternativa, ad un erogatore di gasolio di altro impianto — detterebbe una disciplina non solo manifestamente irrazionale, in relazione al principio di buon andamento della p.a., ma anche lesiva del principio di eguaglianza;

che con ordinanza n. 385/1987, emessa in pari data, lo stesso giudice ha sollevato questione di legittimità costituzionale del punto 28) dello stesso piano per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.;

che secondo il giudice remittente la norma impugnata — nel vietare l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione per un impianto di distribuzione di carburanti, ove questo abbia avuto un erogato medio annuo inferiore a 400.000 litri nell'ultimo triennio precedente la domanda di trasferimento — porrebbe, in primo luogo, una disciplina manifestamente irragionevole in relazione al principio di buon andamento della p.a., in quanto inidonea a raggiungere lo scopo di eliminare gli impianti a scarsa redditività; violerebbe, in secondo luogo, la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà, poichè il limite posto al trasferimento dell'impianto realizzerebbe una sorta di espropriazione senza indennizzo; assoggetterebbe, infine, alla medesima disciplina situazioni diverse, poichè il limite di 400.000 litri è parimenti di ostacolo, in base al punto 29) del piano, al trasferimento dell'impianto in altra zona;

che successivamente il TAR Abruzzi - Sezione di Pescara, ha sollevato, con ordinanza emessa l'11 giugno 1987 (R.O. n. 844/1987), questione di legittimità costituzionale del medesimo punto 28) della stessa legge, come novellato dall'art. 5 della legge Regione Abruzzi 29 maggio 1987 n. 27 (che abbassa l'erogato medio annuo minimo da 400.000 a 300.000 litri), aggiungendo ai profili di illegittimità già prospettati nelle ordinanze nn. 384 e 385/1987 dal TAR de L'Aquila il vizio derivante dalla violazione dei principi fissati dalla normativa statale di settore (principi che garantirebbero il libero trasferimento delle concessioni) e ridondante nella lesione dell'art. 117, 1° e 2° co. Cost.;

che nessuna parte si è costituita nei tre giudizi;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che la Regione Abruzzo, con legge 29 dicembre 1987, n. 104 (*Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1988 n. 26/3ª s.s.), intitolata «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1984, n. 39: «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative» e coordinamento con legge regionale 23 aprile 1979, n. 21» ha modificato entrambe le disposizioni impugate;

che a mente della nuova disciplina sia il trasferimento della concessione relativa ad impianti di distribuzione di carburanti (di cui al punto 28) del citato Piano regionale), sia il potenziamento di detti impianti con gasolio (di cui al punto 42) sono, in via di principio, consentiti, salvo eccezioni espressamente previste dalla stessa legge (vedi art. 2 della legge 29 dicembre 1987 n. 104, rispettivamente commi secondo e quarto);

che pertanto occorre rimettere gli atti ai giudici *a quibus* per il riesame della rilevanza delle questioni sollevate.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al TAR per l'Abruzzo - Sezione de L'Aquila, per nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate con le due ordinanze 26 novembre 1986 e al TAR per l'Abruzzo - Sezione di Pescara, per nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con ordinanza 11 giugno 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

10711

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1337

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Epic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele; 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercegli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Mantredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tilièr, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	L. 220.000
- annuale	L. 120.000
- semestrale	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	L. 28.000
- annuale	L. 17.000
- semestrale	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	L. 105.000
- annuale	L. 58.000
- semestrale	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	L. 28.000
- annuale	L. 17.000
- semestrale	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	L. 100.000
- annuale	L. 60.000
- semestrale	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	L. 375.000
- annuale	L. 205.000
- semestrale	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione.	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221